

Scuola Forense “Gerardo Gatti”

Esercitazione 8 ottobre 2020

Tizio, interessato alla stima di un terreno di proprietà della società da lui amministrata, in vista di una possibile concessione a terzi a titolo di *leasing*: e al fine di ottenere una valutazione più favorevole, incaricava un collaboratore di rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune presentando una fotocopia – creata dallo stesso amministratore – che riproduceva un permesso di costruire per quel lotto apparentemente rilasciato dal medesimo Comune, ma in realtà inesistente.

Veniva contestato a Tizio il delitto di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 c.p. consumato in data 17. marzo 2017 in relazione alla formazione, da parte di un privato, della falsa copia di un provvedimento amministrativo inesistente.

A fronte di tale ricostruzione dei fatti, l'imputato veniva condannato in primo grado alla pena di anni 3 di reclusione (pena base anni 2 aumentata ad anni 3 per la recidiva di cui all'art. 99 c.p. 2° comma n. 2 e 3° comma c.p.).

Le attenuanti generiche, pur richieste, non venivano concesse in considerazione dei precedenti penali.

La recidiva veniva contestata in udienza in relazione a due condanne i cui una relativa al reato di cui all'art. 590 c.p. intervenuta in data 13 luglio 2014, l'altra relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso in data 20 novembre 2000.

Il discente, assunte le vesti del legale di Tizio rediga l'atto d'appello (ovvero un parere circa i possibili capi e punti della sentenza in relazione ai quali utilmente proporre appello)